



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 909 del 25/03/2020

Classifica: 008.05.01

Anno 2020

(7155397)

<i>Oggetto</i>	RETTIFICA A.D. N. 680 DEL 02/03/2020 ISTANZA SOCIETA' AGRICOLA IL PINO DI CASAGLIA S.R.L. PER SANATORIA E COMPLETAMENTO LAVORI PER TRASFORMAZIONE DI AREE BOSCADE E TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE, IN LOCALITA' "SAN PIETRO IN CASAGLIA" NEL COMUNE DI CALENZANO - ARTEA N. 2019FORATBG00000067631404870480050201 - RIF. AVI 26735
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott. For. Luciana Gheri
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

GHELUC

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I) VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.;
- I.4 – le “*Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico*” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;
- II.5 – l’atto dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la posizione organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;
- I.6 - l’atto dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale la Dott. For. Luciana Gheri è stata individuata quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019;
- I.7 - che con A.D. n. 680 del 02/03/2020 la sig.ra Maria Eugenia Baroncelli, in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Il Pino di Casaglia proprietaria e conduttrice dei terreni, è stata autorizzata per la sanatoria nonché per il completamento di interventi di trasformazione di aree boscate e di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione per l’impianto di seminativi e specie arboree da frutto;
- I.8 –che per mero errore materiale la superficie complessiva richiesta (sanatoria e completamento trasformazione) e conseguentemente quella autorizzata non sono corrette;

(II) CONSIDERATO

- II.1 – di dover necessariamente rettificare il suddetto A.D. n. 680 del 02/03/2020 come di seguito indicato.

(III) PREMESSO

III.1 - che la sig.ra Maria Eugenia Baroncelli, in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Il Pino di Casaglia proprietaria e conduttrice dei terreni, ha presentato in data 30/09/2019, acquisita con protocollo n. 46696, domanda per sanatoria e completamento per interventi di trasformazione di aree boscate e di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione per l’impianto di seminativi e specie arboree da frutto, mediante:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente,
- estirpazione degli apparati radicali,
- esbosco materiale legnoso,
- raccolta del materiale di risulta in piccoli cumuli per l’abbruciamento in loco,
- lavorazione superficiale per mezzo di fresa o erpice,
- semina di specie erbacee e messa a dimora di piante da frutto,

in località “San Pietro in Casaglia”, nelle particelle n. 77 - 105 e 106 del foglio di mappa n. 3 e nelle particelle n. 1 - 2 -24 – 237 e 313 del foglio di mappa n. 11 del Comune di Calenzano, per una superficie

complessiva di circa **01.87.93 ha**, alla quale è stato attribuito il n. ARTEA 2019FORATBG00000067631404870480050201;

III.2 – che sono state quietanzate le sanzioni di cui ai S.P.V. n. 64/19 – 65/19, elevati dal personale della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppetto;

III.3 – che in data 24/10/2019, prot. n. 5992, è stata richiesta la necessaria documentazione integrativa;

III.4 – che in data 06/11/2019, prot. n. 53277, sono pervenute integrazioni non congrue;

III.5 – che in data 11/11/2019 nel corso dell'incontro con il tecnico incaricato, Dott. For. Leonardo Gori, sono stati chiariti/definiti i contenuti della documentazione integrativa richiesta;

III.6 – che in data 14/11/2019, prot. n. 54825, è pervenuta la documentazione richiesta;

III.7 – che a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 21/20 del 28/02/2020, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, il seguente parere:

“Considerato che l'art. 8obis del Regolamento forestale (DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.) consente la trasformazione di aree boscate per il recupero dei “paesaggi storici agrari”.

Premesso che il recupero dei “paesaggi agrari e pastorali di interesse storico” comporta il mantenimento delle opere di sistemazione agraria originarie, quali terrazzamenti e muri a secco.

Premesso che dall'esame delle foto aeree del 1954 risulta che alcune porzioni, individuate nella cartografia allegata, non erano coltivate nel 1954, in particolare:

- 00.03.15 ha nella particella n. 105 del foglio di mappa n. 3;
- 00.11.50 ha nella particella n. 106 del foglio di mappa n. 3
- 00.07.25 ha nella particella n. 24 del foglio di mappa n. 11
- 00.05.35 ha nella particella n. 237 del foglio di mappa n. 11
- 00.02.25 ha nella particella n. 313 del foglio di mappa n. 11

*Si esprime **parere sfavorevole** alla trasformazione delle seguenti porzioni non coltivate nel 1954, così come individuate nella cartografia allegata:*

- 00.03.15 ha nella particella n. 105 del foglio di mappa n. 3;
- 00.11.50 ha nella particella n. 106 del foglio di mappa n. 3
- 00.00.70 ha nella particella n. 1 del foglio di mappa n. 11
- 00.02.20 ha nella particella n. 2 del foglio di mappa n. 11
- 00.07.25 ha nella particella n. 24 del foglio di mappa n. 11
- 00.05.35 ha nella particella n. 237 del foglio di mappa n. 11
- 00.02.25 ha nella particella n. 313 del foglio di mappa n. 11

*Si esprime **parere favorevole** alla trasformazione, in sanatoria o ex-novo, delle aree boscate e/o di terreni saldi richieste nella porzione della particella 77 del foglio di mappa n. 3 e nelle restanti porzioni delle particelle 105 (00.03.75 ha), 106 (00.93.50 ha) del foglio di mappa n. 3 e delle particelle n. 1 (00.01.50 ha), 2 (00.00.40 ha), 24 (00.05.75 ha), 237 (00.29.65 ha), 313 (00.15.28 ha) del foglio di mappa n. 11, con le seguenti prescrizioni:*

- a) dopo la rimozione della vegetazione, prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo plano-altimetrico delle opere di sistemazione agraria ed idraulico agrarie presenti (ci-

glionamenti – terrazzamenti – muri a secco – ecc.), degli eventuali fenomeni di dissesto presenti, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa.

- b) non dovrà essere modificato il profilo del terreno, i terrazzamenti/ciglionamenti presenti e rilevati dopo il taglio della vegetazione, dovranno essere mantenuti ripristinandone i muri a secco, se originariamente presenti;
- c) dovrà essere garantito l'inerbimento permanente delle superfici, al fine di favorire l'infiltrazione e allungare i tempi di corrivazione delle acque meteoriche e contrastare così i fenomeni erosivi legati al loro scorrimento;
- d) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'art 76, 77 e 78 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.;
- e) dovrà essere prestata particolare attenzione alle aree limitrofe ai corsi d'acqua, garantendo la stabilità delle sponde e preservandole dai fenomeni erosivi, rilasciando al contempo una fascia di terreno saldo di larghezza almeno pari a 2 m dal ciglio di sponda di questi;
- f) dovrà essere garantita la funzionalità del reticolo drenante naturale anche limitrofo alle aree di intervento, rimuovendo le cause di ostruzione parziale o totale degli impluvi e/o dei fossi, acquisendo le autorizzazioni dell'Autorità idraulica competente ove necessario;
- g) dovrà essere garantita durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;
- h) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco, eccettuato che nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto, secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- i) l'eventuale materiale lapideo risultante dalle lavorazioni, se non reimpiegato in loco, dovrà essere conferito a discarica secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- j) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni indicate dal Regolamento forestale.

Si evidenzia infine che, essendo l'area di intervento interessata dal corso d'acqua classificato dalla Regione Toscana con il codice MV22551, ai sensi dell'art. 3 del DPGR 42/R del 25/07/2018, per svolgere le attività nell'area demaniale idrica e nell'intorno di 10 m deve essere acquisita anche l'autorizzazione idraulica del competente Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana.”.

(IV)CONSIDERATO

IV.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto III.7 hanno espresso **esito sfavorevole** alla trasformazione delle seguenti porzioni boscate, non coltivate nel 1954,

- 00.03.15 ha nella particella n. 105 del foglio di mappa n. 3;
- 00.11.50 ha nella particella n. 106 del foglio di mappa n. 3
- 00.00.70 ha nella particella n. 1 del foglio di mappa n. 11
- 00.02.20 ha nella particella n. 2 del foglio di mappa n. 11

- 00.07.25 ha nella particella n. 24 del foglio di mappa n. 11
- 00.05.35 ha nella particella n. 237 del foglio di mappa n. 11
- 00.02.25 ha nella particella n. 313 del foglio di mappa n. 11

così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto, su di una superficie complessiva di 00.32.40 ha;

IV.2 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto III.7 hanno espresso **esito favorevole** alla trasformazione di aree boscate e/o di terreni saldi richiesta nelle particelle n. 77 – 105p e 106p del foglio di mappa n. 3 e nelle delle particelle n. 1p – 2p – 24 – 237p e 313p del foglio di mappa n.11, su di una superficie complessiva di 01.55.53 ha, così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto.

(V)DISPONE

V.1 – che la narrativa e parte integrante del presente atto;

V.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii. di:

- **non autorizzare** la trasformazione delle porzioni boscate delle particelle n. 105 e 106 del foglio di mappa n. 3 e delle particelle n. 1 – 2 – 24 – 237 e 313 del foglio di mappa n. 11 non coltivate nel 1954, così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto, su di una superficie di 00.32.40 ha,
- **autorizzare** la trasformazione di aree boscate e/o terreni saldi richiesta, nella particella n. 77 foglio di mappa n. 3, nella restante parte delle particelle n. 105 e 106 del foglio di mappa n. 3 e delle particelle n. 1p – 2p – 24 – 237 e 313 del foglio di mappa n.11, su di una superficie complessiva di 01.55.53 ha,
- che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto III.7 del presente atto;
- **dopo la rimozione della vegetazione, prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso, sotto forma di dichiarazione asseverata da un tecnico competente abilitato, il rilievo plano-altimetrico delle opere di sistemazione agraria ed idraulico agrarie presenti (cigionamenti – terrazzamenti – muri a secco – ecc.), degli eventuali fenomeni di dissesto presenti, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa;**
- che prima dell'inizio dei lavori siano comunicati i dati identificativi dell'impresa esecutrice;
- entro il termine di validità del presente atto dovrà essere data comunicazione della fine dei lavori, comprensivi dell'impianto delle colture agrarie previste, corredata di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa,

V.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

V.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio, ad eccezione di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi per motivi non prevedibili al momento del sopralluogo.

(VI) TUTELA

VI.1 - Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lg

Firenze 25/03/2020

**BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA**

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”